

## *Comitato di Bioetica di Sassari*

### STATUTO

#### Art. 1

##### Costituzione

Il Comitato di Bioetica è un organismo indipendente, costituito nel 1995 per impulso del Consiglio dell'Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Sassari, dal quale è completamente autonomo, inizialmente composto da giuristi, docenti universitari, ricercatori, rappresentanti di associazioni per la difesa dei cittadini e dell'ordine dei medici.

#### Art. 2

##### Ispirazione

Il Comitato si ispira al principio del rispetto della vita umana come indicato nelle carte dei diritti dell'uomo, nelle raccomandazioni degli organismi internazionali, nei codici di deontologia medica nazionali e internazionali e in particolare nella Dichiarazione di Helsinki. Fa riferimento inoltre alla normativa vigente e alle raccomandazioni del Comitato Nazionale per la Bioetica.

#### Art. 3

##### Funzioni

Il Comitato ha le seguenti funzioni:

- promuove iniziative utili alla conoscenza e alla divulgazione dei temi propri della bioetica con particolare riferimento ai problemi etici della professione sanitaria, a quelli emergenti nell'ambito della ricerca sull'uomo, a quelli connessi alle politiche sanitarie e di pianificazione demografica nonché a quelli relativi ad interventi sulla vita di altri esseri viventi (ecosistema);
- supporta i ricercatori e gli operatori sanitari nella valutazione degli aspetti etici che emergono nello svolgimento delle loro attività professionali;
- interviene nel dibattito pubblico con documenti riguardanti i temi della bioetica;
- promuove iniziative atte a favorire la conoscenza dei diritti dei cittadini nel rapporto con le strutture sanitarie e gli operatori;
- adotta iniziative per favorire la formazione etica degli operatori sanitari;
- collabora con gli organismi scolastici nella adozione di iniziative dirette a creare nei giovani una coscienza sulla dignità della persona e i suoi inalienabili diritti in rapporto ai problemi della salute e del buon vivere.

#### Art. 4

##### Composizione

Il Comitato, composto inizialmente dai membri fondatori Nino Bagella, Alessandro Arru, Antonello Ganau, Francesco Giuffrida, Paola Melis, Mario Oppes, Alessandra Piras Tedde e Francesco Sechi, è stato successivamente integrato con altri componenti designati con le procedure di cui ai seguenti articoli.

#### Art. 5

#### Sostituzione dei membri fondatori

I componenti che siano membri fondatori possono essere sostituiti, in caso di dimissioni, attraverso deliberazione unanime del Comitato stesso, che assicura comunque il rispetto della pluralità delle competenze professionali e dell'ispirazione culturale che hanno caratterizzato la composizione iniziale.

#### Art. 6

#### Integrazione con altri componenti

L'ingresso di nuovi membri è deliberato all'unanimità. Per motivi di opportunità si eviterà di rendere numericamente preponderante la componente medica. Dovrà inoltre essere garantito l'equilibrio fra componenti laiche e confessionali.

#### Art. 7

#### Deliberazioni

Le deliberazioni del Comitato sono deliberate a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.

#### Art. 8

#### Approvazione dei documenti

Il Comitato ricerca il massimo dei consensi nelle proprie deliberazioni. In caso di opinioni contrarie dovrà darsene atto nei verbali e nei documenti approvati.

#### Art. 9

#### Organi del Comitato

Il Comitato elegge al suo interno un presidente, un vicepresidente e un segretario.

#### Art. 10

#### Il presidente

Il presidente viene eletto con maggioranza dei due terzi tra i componenti del Comitato. Lo rappresenta, ne convoca le sedute e le presiede.

#### Art. 11

#### Il vicepresidente

Il vicepresidente viene eletto con maggioranza semplice tra i membri del Comitato. Sostituisce il presidente in caso di impedimento e lo rappresenta per delega.

#### Art. 12

#### Il segretario

Il segretario, eletto con maggioranza semplice tra i componenti del Comitato, collabora col presidente all'organizzazione delle attività del Comitato, provvede ad espletare le formalità relative alla convocazione delle sedute e alla stesura dei relativi verbali.

#### Art. 13

#### Richiesta di convocazione del Comitato

Il Comitato può essere convocato, oltre che per iniziativa del presidente, anche per richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti.

#### Art. 14

#### Validità delle sedute

Le sedute sono valide se è presente almeno la metà più uno dei componenti.

Art. 15

Sede del Comitato

Il Comitato ha provvisoria sede presso l'Ordine dei medici della provincia di Sassari, che fornisce il supporto organizzativo.

Art. 16

Finanziamento delle iniziative

Il Comitato potrà adottare iniziative congiuntamente all'Ordine dei medici che provvederà al relativo finanziamento se compatibile con i propri compiti istituzionali. Potrà inoltre adottare iniziative che trovino copertura finanziaria con interventi di enti pubblici o organizzazioni private.

Art. 17

Consulenze e partecipazione di esterni

Il Comitato può avvalersi di componenti esterni i quali possono partecipare, se viene loro richiesto, alla riunioni del Comitato.

Art. 18

Gratuità delle prestazioni

I membri del Comitato prestano la loro opera a titolo gratuito.

Art. 19

Modifiche dello statuto

Il presente statuto può subire modifiche col consenso dei quattro quinti dei componenti.

Art. 20

Norme integrative

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme del Codice civile.